

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 13 novembre 2020, n. 0158/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti per interventi in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale, di cui all'articolo 22, comma 3, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 38, c. 1, L.R. 8/2022 (B.U.R. 13/6/2022, S.O. n. 11).

Vedi anche quanto disposto dall'art. 10, c. 1, lett. b), L.R. 21/2022 (B.U.R. 30/12/2022, S.O. n. 48).

Capo I
Finalità e oggetto

Art. 1 Finalità e oggetto

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 2 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

Art. 3 Partenariato.

Capo III
Presentazione della domanda e ammissibilità delle spese

Art. 4 Modalità di presentazione della domanda

Art. 5 Cause di inammissibilità della domanda

Art. 6 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Art. 7 Spese ammissibili

Art. 8 Spese non ammissibili

Capo IV
Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Art. 9 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 10 Istruttoria delle domande

Art. 11 Commissione di valutazione

Art. 12 Criteri di valutazione degli interventi

Art. 13 Graduatoria degli interventi ammissibili

Art. 14 Concessione ed erogazione del finanziamento

Art. 15 Intensità e ammontare del finanziamento

Capo V

Variazioni dei programmi

Art. 16 Variazioni dei programmi

Capo VI

Realizzazione degli interventi e rendicontazione del finanziamento

Art. 17 Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

Art. 18 Rendicontazione della spesa

Art. 19 Documentazione giustificativa delle spese

Capo VII

Revoche, verifiche e controlli

Art. 20 Rideterminazione del finanziamento

Art. 21 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

Art. 22 Ispezioni e controlli

Capo VIII

Obblighi per i soggetti beneficiari

Art. 23 Obblighi di pubblicità e di informazione

Art. 24 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 25 Rinvio

Art. 26 Entrata in vigore

ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi

Capo I
Finalità e oggetto

Art. 1
(Finalità e oggetto)

1. In attuazione dell'articolo 22, comma 3 della legge regionale 16 novembre 2007, n.26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), di seguito denominata Legge, il presente regolamento definisce le modalità per l'individuazione dei soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e delle spese ammissibili, per la presentazione delle domande, l'erogazione, la rendicontazione e la revoca dei finanziamenti assegnati per la promozione delle attività e delle iniziative in favore del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.

Capo II
Requisiti per l'ammissione al finanziamento

Art. 2
(Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento)

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento:
- a) ai sensi dell'articolo 22, comma 1 della Legge, il Comune di Resia, gli enti e le associazioni, anche non iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della Legge, aventi sede legale nel medesimo Comune;
 - b) ai sensi dell'articolo 22, comma 2 della Legge, i Comuni, gli enti e le associazioni, anche non iscritti all'Albo di cui all'articolo 5 della Legge, aventi sede legale e operanti nei medesimi territori.

2. Sono considerati parte dei territori di cui al comma 1, lettera b), i seguenti Comuni, loro frazioni o località, individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 (Approvazione della tabella dei comuni del Friuli-Venezia Giulia nei quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena, a norma dell'articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n.38):

- a) Attimis;
- b) Cividale del Friuli;
- c) Drenchia;
- d) Faedis;
- e) Grimacco;
- f) Lusevera;
- g) Malborghetto – Valbruna;
- h) Nimis;
- i) Povoletto;
- j) Prepotto;
- k) Pulfero;
- l) San Leonardo;

- m) San Pietro al Natisone;
- n) Savogna;
- o) Stregna;
- p) Taipana;
- q) Tarvisio;
- r) Torreano.

3. I soggetti possono presentare domanda:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Gli enti e le associazioni di cui al comma 1 non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300). Gli enti aventi natura di impresa, inoltre, non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria.

Art. 3 (Partenariato)

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila, di seguito Capofila, è l'unico richiedente e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui all'articolo 2 sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.

2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.

3. Ai fini del partenariato:

- a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;
- c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Capo III Presentazione della domanda e ammissibilità delle spese

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda di finanziamento è redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nello spazio riservato alle lingue minoritarie, unitamente a:

- a) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare;
- b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 8;
- c) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nello spazio riservato alle lingue minoritarie;
- d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;
- e) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. I soggetti di cui all'articolo 2 possono presentare una sola domanda di finanziamento.

3. La domanda di finanziamento è presentata al Servizio competente in materia di lingue minoritarie, di seguito Servizio, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.

5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto "LR 26/2007, art.22".

6. La domanda è presentata tra il 1° gennaio e le ore 23.59.59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.

7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 5

(Cause di inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 2;
 - b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 4;
 - c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;
 - e) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'articolo 10, comma 2, la documentazione richiesta dal Servizio a fini istruttori;
 - f) il cui importo del finanziamento richiesto è inferiore a euro 2.500,00 ai sensi dell'articolo 15, comma 4, o superiore al massimo previsto ai sensi dell'articolo 15, comma 3;
 - g) per le quali il programma proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1.

Art. 6

(Principi generali per l'ammissibilità delle spese)

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative ai programmi di attività e di iniziative finanziati;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del programma finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al programma finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per premi per concorsi;

- b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
- c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
- d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
- e) spese per la gestione di spazi relative al programma: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;
- f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa;
- g) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese fisse bancarie; spese di cancelleria; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

2. Sono ammissibili le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:

- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
- b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
- c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
- d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
- e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

3. Le spese di cui al comma 2 sono ammissibili nella misura massima del 10 per cento del contributo.

Art. 8
(Spese non ammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) tributi;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - c) contributi in natura;
 - d) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
 - e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
 - h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
 - i) spese per oneri finanziari;
 - j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'articolo 23.

Capo IV
Comunicazione di avvio del procedimento, istruttoria, valutazione delle domande e concessione del finanziamento

Art. 9
(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante pubblicazione sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Art. 10
(Istruttoria delle domande)

1. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a tale criterio.

4. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 11.

Art. 11

(Commissione di valutazione)

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento ammissibili, con decreto del Direttore del Servizio è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore del Servizio stesso, o da un suo delegato, e da due dipendenti del Servizio. Le funzioni di presidenza sono svolte dalla figura dirigenziale, o dal suo delegato, e le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

Art. 12

(Criteri di valutazione degli interventi)

1. Ai fini della formulazione della graduatoria, le domande di finanziamento ammissibili sono valutate in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente regolamento.

2. Ai fini dello scorrimento della graduatoria, sono finanziati il primo programma classificato a tutela del resiano e i primi due programmi classificati a tutela delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale. I restanti programmi sono finanziati secondo l'ordine della graduatoria.

3. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:

- a) i programmi che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri qualitativi soggettivi;
- b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 13

(Graduatoria degli interventi ammissibili)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 336, lettera a) della legge regionale 31 dicembre 2012, n.27 (Legge finanziaria 2013), entro centottanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande, con decreto del Direttore del Servizio pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, vengono approvati:

a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 12, commi 2 e 3, degli interventi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché degli interventi ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;

b) l'elenco degli interventi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

2. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vale come comunicazione ai soggetti richiedenti.

3. Il soggetto beneficiario comunica mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento al Servizio entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.

4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo programma inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del programma con altre fonti di finanziamento, ai fini dell'assegnazione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art. 14

(Concessione ed erogazione del finanziamento)

1. I finanziamenti sono concessi entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, i contributi sono concessi e erogati in via anticipata nella misura dell'80 per cento dell'importo contributivo concesso. Il restante importo del 20 per cento viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

Art. 15

(Intensità e ammontare del finanziamento)

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari alle spese ammissibili e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal programma e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad

esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

3. Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 5.000, se il programma è presentato da un singolo soggetto, e di euro 15.000, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.

4. Il limite di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 2.500,00.

5. Gli interventi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Capo V Variazioni dei programmi

Art. 16 (*Variazioni dei programmi*)

1. Le variazioni dei programmi, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che:

- a) alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda;
- b) ai fini della graduatoria, avrebbero comportato un punteggio di valutazione inferiore rispetto a quello attribuito al primo programma ammissibile a finanziamento, ma non finanziabile per carenza di risorse.

3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC al Servizio, il quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, il Servizio riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.

Capo VI Realizzazione degli interventi e rendicontazione del finanziamento

Art. 17 (*Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione*)

1. I programmi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.

2. I programmi oggetto del finanziamento sono ultimati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello della concessione.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere prorogato, per una sola volta e per un periodo massimo di tre mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza del termine di cui al comma 2.

Art. 18

(Rendicontazione della spesa)

1. I soggetti beneficiari presentano la rendicontazione relativa al finanziamento erogato secondo le modalità di cui al Capo III del Titolo II della legge regionale n.7/2000.

2. I soggetti beneficiari di cui all'articolo 43 della legge regionale n.7/2000, presentano la rendicontazione della spesa mediante il modulo pubblicato sul sito web nella sezione dedicata alle lingue minoritarie.

3. Al rendiconto sono allegati:

- a) un bilancio consuntivo relativo al programma di iniziative e di interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di uscita;
- b) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
- c) copia del materiale promozionale di cui all'articolo 23;
- d) l'elenco analitico della documentazione giustificativa in formato elettronico elaborabile.

4. I Comuni presentano la rendicontazione della spesa ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale n.7/2000.

5. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati mediante PEC entro il termine di cui all'articolo 17, commi 2 e 3.

6. Il Servizio può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dal Servizio, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.

Art. 19

(Documentazione giustificativa delle spese)

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario, reca l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con finanziamento regionale e riporta gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o da un documento equivalente.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle fatture elettroniche.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.

5. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.

9. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Capo VII

Revoche, verifiche e controlli

Art. 20

(Rideterminazione del finanziamento)

1. L'incentivo regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma finanziato, emerga che:

- a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore all'incentivo concesso.

2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata, se il finanziamento rideterminato non è inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'articolo 15, comma 4.

3. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato ai sensi del Capo II del Titolo III della legge regionale 7/2000.

Art. 21

(Revoca del decreto di concessione del finanziamento)

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del soggetto beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui all'articolo 2;
- c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 18, comma 5;
- d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
- e) rendicontazione della spesa in misura inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- f) nei casi di rideterminazione, se il finanziamento rideterminato è inferiore all'importo minimo di euro 2.500,00, ai sensi dell'articolo 15, comma 4;
- g) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
- h) modifica sostanziale del programma originariamente presentato, ai sensi dell'articolo 16;
- i) modifica non sostanziale del programma originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi dell'articolo 16;
- j) mancata realizzazione del programma.

2. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, ai sensi del Capo II del Titolo III della legge regionale n.7/2000.

Art. 22

(Ispezioni e controlli)

1. Il Servizio può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale n.7/2000.

Capo VIII

Obblighi per i soggetti beneficiari

Art. 23
(Obblighi di pubblicità e di informazione)

1. Il materiale promozionale del programma come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti web dedicati, riporta il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria.

2. Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e di interventi, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art. 24
(Comunicazioni con l'Amministrazione regionale)

1. Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Capo IX
Disposizioni finali

Art. 25
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n.7/2000.

Art. 26
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A - Criteri per la valutazione dei programmi

(Riferito all'articolo 12)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
N.	CRITERI OGGETTIVI	60/100	INDICATORI	PUNTI
1	Ampiezza del partenariato: il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.	20	- nessun soggetto partner	0
			- 2 soggetti partner oltre al Capofila	6
			- 3 soggetti partner oltre al Capofila	12
			- 4 o più soggetti partner oltre al Capofila	20
2	Settori culturali o forme di espressione artistica: è attribuito un punteggio correlato al numero di settori culturali ovvero di forme di espressione artistica utilizzati in relazione agli eventi.	10	- 1 evento con 1 settore culturale ovvero 1 forma di espressione artistica	0
			- 1 evento con più settori culturali ovvero più forme di espressione artistica	3
			- più eventi con 1 settore culturale ovvero 1 forma di espressione artistica	7
			- più eventi con più settori culturali ovvero più forme di espressione artistica	10
3	Grado di forza complessivo del soggetto richiedente e dei soggetti partner: il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (associati e dipendenti del Capofila e dei soggetti partner) che rivestono parte attiva nella realizzazione delle attività e delle iniziative programmate. Il numero deve essere comprovato dal libro soci o da un contratto di lavoro.	10	- inferiori a 10	0
			- tra 10 e 24	3
			- tra 25 e 50	7
			- più di 50	10
4	Grado d'impatto delle attività e delle iniziative programmate: il punteggio è graduato rispetto al numero di comuni o loro frazioni in cui si svolgerà il programma.	10	- 1 comune / frazione	0
			- da 2 a 3 comuni / frazioni	3
			- da 4 a 5 comuni / frazioni	7
			- più di 5 comuni / frazioni	10
5	Percentuale di cofinanziamento del programma: il punteggio è graduato in base all'importo finanziato dal richiedente rispetto al	10	- fino al 10%	0
			- più del 10%	3

	costo totale del programma.		- più del 25%	7
			- più del 50%	10
N.	CRITERI SOGGETTIVI	40/100	INDICATORI	PUNTI
1	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento: congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi, alle attività e alle iniziative proposte.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
2	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto delle attività e delle iniziative programmate o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
3	Validità delle attività e delle iniziative programmate ai fini della promozione del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
4	Capacità di garantire la trasmissione intergenerazionale del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val Canale.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
5	Capacità di comunicare e promuovere le attività e le iniziative programmate anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio in cui l'attività è svolta.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10